

PROTOCOLLO DI INTESA PER LO SVILUPPO DI MISURE PER LA CONSERVAZIONE
DELLA LEPRE ITALICA NELLA REGIONE CAMPANIA

TRA

L'Ente Parco del Cilento e Vallo di Diano di seguito denominato "PNCVD", con sede e domicilio fiscale in Vallo della Lucania, Piazza Santa Caterina, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentato dal , nato a , il

E

L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale , di seguito indicato "ISPRA", codice fiscale C.F. 10125211002, rappresentato dal Dott. Ettore Randi, Dirigente responsabile del CRA_16, con sede in Ozzano dell'Emilia, via Ca' Fornacetta, n° 9, (BO), su giusta delega n° _____ del _____ del Direttore Generale.

E

L'Istituto di Gestione della Fauna, di seguito denominato "IGF", con sede e domicilio fiscale in Napoli, via del Caravaggio 143, Codice Fiscale e Partita I.V.A....., legalmente rappresentato dal Presidente Gabriele de Filippo, nato a , il

E

La Regione Campania di seguito denominata "Regione", con sede e domicilio fiscale in Napoli, via S. Lucia 81, Codice Fiscale 80011990639 e Partita I.V.A. 03516070632, legalmente rappresentata dal , nato a , il

Premesse

- L' Ente Parco del Cilento e Vallo Di Diano, è un Ente di diritto pubblico, istituito ai sensi della L. 394/91, con DPR del 5 dicembre 1998, che ha tra i suoi scopi istitutivi la conservazione di specie animali, e la promozione di attività di ricerca scientifica.
- L' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale istituito con D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 continua a svolgere le funzioni di organo di ricerca e consulenza sulla fauna selvatica per lo Stato, le Regioni e le Province che, ai sensi della L. 157/1992 erano attribuite all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;
- L' Istituto di Gestione della Fauna, è un organizzazione non governativa di utilità sociale iscritta nel registro delle onlus presso la Prefettura di Napoli nel 2005, costituita con lo scopo di promuovere e sostenere la tutela della fauna selvatica e le attività di ricerca scientifica ad essa connesse, sostenendo e assistendo la Pubblica Amministrazione nel campo della gestione e conservazione della natura.
- La Regione Campania, è una regione a statuto ordinario ai sensi dell'art. 123 della Costituzione della Repubblica Italiana, e ha tra i suoi scopi la tutela, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica e la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali e della biodiversità;
- La Lepre italiana è una specie endemica dell'Italia meridionale e della Sicilia, minacciata di estinzione, inserita nella nel 2008 nella Red List IUCN - The World Conservation Union, al

livello “vulnerabile” (criteri: A2bcde + 3bcde), con trend “in declino”

(http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/species/lepus_corsicanus.htm);

- l’attribuzione del rango di “buona specie” alla Lepre italiana è avvenuta in tempi relativamente recenti (PIERPAOLI et al., 1999; RIGA et al., 2001), di conseguenza il taxon non è ancora stato inserito negli strumenti normativi internazionali per la tutela e la conservazione della specie (Direttiva Habitat, Convenzione di Berna, CITES), anche se un passo importante in tal senso è stato l’inserimento nell’EMA - European Mammal Assessment - promosso recentemente dall’UE (<http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/ema/index.htm>);
- a livello nazionale la Lepre italiana è specie protetta, ad eccezione della Sicilia in quanto, a seguito di esplicita richiesta formulata dalla Regione, su parere favorevole dell’ex INFS (oggi ISPRA), con apposito DPCM (7.5.2003) la specie è stata aggiunta all’elenco di cui all’art. 18 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, limitatamente al periodo 15 ottobre – 30 novembre;
- in passato le popolazioni di questa specie non hanno mai potuto beneficiare di misure dirette finalizzate alla loro conservazione e, anzi, le azioni di carattere faunistico-venatorio, in quanto orientate a consolidare l’introduzione della Lepre europea, ne hanno aggravato la condizione sul territorio. Necessita, pertanto, avviare una seria e complessa azione di recupero di questo importante endemismo italiano, oggetto anche di uno specifico interesse faunistico-venatorio;
- nel 2001 è stato pubblicato il “Piano d’Azione Nazionale per la Lepre Italiana”, promosso dal MATTM, che ha individuato una serie organica ed articolata di obiettivi ed azioni tecniche ed applicative per la conservazione e la gestione della specie;
- tra le misure salienti individuate dal Piano d’azione nazionale vi sono gli interventi di reintroduzione della specie nelle aree ancora idonee, anche con l’obiettivo immediato di rompere l’isolamento genetico che caratterizza le popolazioni più a rischio nell’Italia meridionale. A tal fine necessitano, tuttavia, due elementi essenziali: la disponibilità di esemplari con idonee caratteristiche genetiche (indisponibili in natura in quantità sufficienti) e adeguate conoscenze di carattere scientifico su una specie ancora in larga parte sconosciuta;
- le “aree faunistiche” sono espressamente previste tra gli obiettivi del Piano d’azione e possono svolgere un ruolo fondamentale in questo senso, permettendo, sia di acquisire nuove conoscenze sulla biologia ed il comportamento della specie, sia di produrre ex situ degli esemplari utilizzabili per interventi, per ora sperimentali, di reintroduzione;
- nel caso della Lepre italiana va però ricordato che la riproduzione in cattività è ancora alquanto difficoltosa. In primo luogo, non si dispone di nuclei di fondatori numericamente adeguati a causa della rarefazione della specie sul territorio e delle problematiche intrinseche alla loro cattura nelle aree di residua presenza della specie. In secondo luogo, la riproduzione in cattività degli esemplari prelevati in natura risente di fenomeni di inibizione. In terzo luogo, la tecnologia di riproduzione in cattività non è, di fatto, ancora nota (benché si possa far riferimento all’esperienza maturata sulla Lepre europea – *Lepus europaeus*). D’altra parte la specie presenta una caratterizzazione genetica geograficamente differenziata, a testimonianza di una complessa storia evolutiva, con lunghi periodi di isolamento riproduttivo tra le popolazioni siciliane, quelle dell’Italia meridionale e quelle dell’Italia centrale. In particolare, la divergenza genetica riscontrata fra i diversi aplotipi mitocondriali della Lepre italiana potrebbe essere stata generata nel corso degli ultimi 120.000 – 45.000 anni, suggerendo che l’isolamento della specie in Italia centro-meridionale sia piuttosto antico. La colonizzazione della Sicilia può essere avvenuta nel corso dell’ultimo periodo glaciale quando il livello del mare fu di circa 110 m inferiore all’attuale e la Sicilia si trovò così collegata alla Penisola. La separazione della Sicilia fin dal termine

dell'ultima glaciazione (circa 11.000 anni fa) spiega la divergenza genetica osservata fra le popolazioni peninsulari ed insulari della specie. Tale diversità genetica deve essere salvaguardata anche nel contesto delle attività di allevamento e di reintroduzione;

- nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano vivono popolazioni di Lepre italica per le quali l'Ente parco ha in atto programmi di ricerca e di conservazione;
- tali programmi prevedono tra l'altro la realizzazione di "aree faunistiche", nelle quali effettuare anche ricerche sulla biologia della specie, che possono beneficiare della collaborazione diretta tra i due parchi;
- la Regione Campania ha interesse ad avviare programmi di conservazione della Lepre italica finalizzati alla reintroduzione della specie in aree in cui la specie stessa risulta scomparsa;
- l'ISPRA cura l'aggiornamento del citato Piano d'azione nazionale per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché il coordinamento del "Gruppo Lepre italica" e collabora ai progetti di conservazione avviati dal Parco Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
- l'IGF, Istituto di Ricerca ONLUS, cura la segreteria del "Gruppo Lepre italica" e gestisce progetti di ricerca e conservazione nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
- il Protocollo d'Intesa rappresenta il riferimento generale per la stipula di futuri accordi e/o contratti e per quanto non specificatamente disciplinato nei predetti atti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo;
- attesa la complessità e la multidisciplinarietà delle attività di ricerca e conservazione della Lepre italica, nonché la vastità dello spettro delle possibili interazioni, le parti hanno necessità di una preliminare attività di valutazione delle attività che possono essere fatte oggetto di un rapporto sinergico, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni;
- il predetto processo di valutazione preliminare pur non essendo ancora concluso ha ormai raggiunto un grado di maturazione sufficiente per poter già individuare, per mezzo del presente Protocollo d'Intesa, la gran parte delle attività che potranno essere condotte in comune.

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti del presente Protocollo di Intesa concordano sull'opportunità di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi di monitoraggio, di conservazione e di gestione sostenibile della Lepre italica, nonché di sostegno alle iniziative di allevamento ex situ nelle aree faunistiche per fini di studio e di reintroduzione della specie.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo d'Intesa.

Art. 2 (Oggetto)

Le Parti contraenti del presente Protocollo d'Intesa s'impegnano a collaborare nell'ambito della problematica riferita al monitoraggio, alla conservazione, alla gestione sostenibile ed alla reintroduzione delle popolazioni di Lepre italica nei territori di

propria competenza, al fine di individuare obiettivi ed azioni di comune interesse, coordinando, per quanto possibile, anche le iniziative da intraprendere in materia di Progetti di ricerca da avviare in Campania. In tale contesto le Parti si impegnano altresì nella promozione e nel sostegno delle iniziative di reintroduzione, conservazione ex situ della Lepre italica nell'ambito di aree faunistiche, così come previsto dal Piano d'azione nazionale. In particolare il PNCVD coordinerà le attività di conservazione sotto gli indirizzi del Piano Nazionale d'azione; la Regione collaborerà per quanto di sua competenza nei territori nelle Aziende Regionali all'interno del territorio del PNCVD; ISPRA e IGF collaboreranno fornendo supporto tecnico-scientifico.

Art. 3

(Strumenti per l'attuazione del Protocollo d'Intesa),

Il presente Protocollo d'Intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti Contraenti dovranno fare riferimento in sede di stipula di eventuali successivi accordi negoziali. L'attuazione del presente Protocollo di Intesa è demandata alla definizione di specifici Progetti le cui attività saranno regolate da appositi atti convenzionali. Per quanto non espressamente disposto dagli eventuali successivi accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Protocollo di Intesa. Esso potrà altresì consentire di avviare procedure per l'accesso a strumenti di finanziamento europeo.

Per quanto riguarda le aree faunistiche, la collaborazione nei territori del PNCVD avrà i seguenti obiettivi:

- consentire la riproduzione degli esemplari in condizioni ambientali idonee alle caratteristiche ecologiche ed etologiche della specie;
- conservare ed assecondare la diversità genetica naturale della specie;
- prevenire le cause di mortalità degli individui attraverso idonei programmi di profilassi e cura, prevenendo altresì la predazione e la dispersione all'esterno dei giovani;
- mantenere un registro di carico e scarico degli esemplari presenti, con indicazione della collocazione e della destinazione ultima degli stessi;
- favorire l'attività di ricerca;
- garantire il diritto di prelazione della produzione da parte del PNCVD e della Regione Campania;
- favorire l'avvio di programmi di reintroduzione da parte PNCVD e della Regione Campania, attraverso la fornitura di nuclei di fondatori prodotti in aree faunistiche, da immettere in territori idonei alla specie.

Le parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le spese, comprese quelle di viaggio/trasferita per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista dal presente accordo.

Art. 4

(Durata)

Il presente Protocollo di Intesa ha durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione.

Art. 5

(Modifiche)

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Protocollo di Intesa potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante accordo scritto tra le Parti contraenti.

Art. 6

(Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Napoli.

Art. 7

(Riservatezza – proprietà ed utilizzazione dei risultati)

Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nelle Pubbliche amministrazioni, in mancanza di esplicita disposizione che imponga il rispetto dell'obbligo di riservatezza, la documentazione prodotta, trasmessa in esecuzione delle attività oggetto del presente atto, non sarà considerata riservata.

I risultati della collaborazione tra i Soggetti firmatari del presente Protocollo d'Intesa, ivi compresi eventuali brevetti, sono attribuiti in misura proporzionale alla partecipazione di ciascun Soggetto, da stabilire con appositi atti amministrativi salvo diverso specifico accordo intervenuto tra tutti i Soggetti coinvolti in ragione dei rispettivi fini istituzionali.

Le modalità e i tempi di una eventuale pubblicazione e/o diffusione dei risultati della collaborazione di cui all'oggetto del presente Protocollo d'Intesa verranno definiti di comune accordo tra i Soggetti istituzionalmente coinvolti.

I risultati pubblicati dovranno riportare la menzione dei Soggetti istituzionali che hanno condotto lo studio, nonché di tutti quelli che hanno, a diverso titolo, collaborato, fermo restando l'obbligo a carico della parte che ha provveduto alla pubblicazione, di fornire alle altre parti copia delle pubblicazioni e/o rapporti contenenti tali dati.

Art. 8

(Comitato di coordinamento)

I Soggetti firmatari si impegnano a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative per l'effettiva attuazione del presente Protocollo d'Intesa, composto da 3 membri delegati (*PNCVD, ISPRA e IGF*), uno per ciascuno di essi, più uno delegato dalla Regione Campania con funzione di coordinamento. I compiti saranno definiti nella prima riunione del Comitato stesso con apposito documento di programma verificato, integrato e reso operativo mediante sottoscrizione tra i Soggetti stessi. Nell'ambito del Comitato di coordinamento i membri delegati da ISPRA e IGF fungeranno da supporto tecnico-scientifico.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale, per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati in particolare nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi cronoprogrammi di attività e per constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Il Comitato nella sua prima riunione provvederà altresì a definire le modalità del proprio funzionamento.

Art. 9

(Recesso)

I Soggetti firmatari possono recedere dal presente Protocollo d'Intesa mediante comunicazione scritta da notificare con preavviso di almeno sei mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno.

Art. 10
(Nuove adesioni)

Il presente Protocollo d'Intesa, previa comune volontà in tal senso delle parti, è aperto all'adesione di altri soggetti, la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti nel presente atto.

Art. 11
(Spese ed oneri fiscali)

Il presente Protocollo d'Intesa sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12
(Domicilio)

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Protocollo d'Intesa, i Soggetti firmatari eleggono come segue il proprio domicilio:

- l'Ente Parco del Cilento e Vallo Di Diano
- la Regione Campania, via S. Lucia 81, Napoli (CAP 80132);
- l'ISPRA, via Vitaliano Brancati 48, Roma (CAP 00148);
- l'Istituto di Gestione della Fauna, via Caravaggio 143, Napoli (CAP 80126).

Art. 13
(Norme applicabili)

Per quanto non espressamente disposto nel presente Protocollo d'Intesa, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Piaggine, XX giugno 2014

Ente Parco del Cilento e Vallo Di Diano

Regione Campania

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Istituto di Gestione della Fauna
